



REGIONE DEL VENETO

Assessorato alla Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile

Segreteria Regionale all' Ambiente e Lavori Pubblici

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA
PIANIFICAZIONE COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

art. 104 L.R. 11/01
art. 2 L.R. 17/98

Criteria e metodologia per la redazione



Le presenti linee guida sono state elaborate,
con la supervisione della **Segreteria Regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici**,
dalla **Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile**,
Ufficio studi e Pianificazione degli Scenari di rischio

Coordinamento delle attività:
ing. Luigi FORTUNATO

Direzione tecnica:
ing. Nicola SALVATORE

Ideazione, predisposizione e sviluppo:
dott. Matteo GIORDANO

Indice

- Scopo e obiettivi delle direttive.....pag. 4
- Ruolo e funzioni del Sindaco e del Comune nella normativa vigente.....pag. 6

Capitolo uno: Il territorio

- Analisi del territorio comunale: individuazione degli areali di rischiopag. 8
- Le risorse disponibilipag. 13
- Il volontariato.....pag. 13
- Individuazione delle aree di emergenzapag. 14
- Realizzazione di cartografie tematichepag. 16

Capitolo due: Indirizzi di gestione dell'emergenza

- Ufficio comunale di protezione civile..... pag. 17
- Organizzazione e responsabilità operative in emergenza pag. 18
(azioni e attori dell'emergenza: funzioni di supporto)
- Procedure di gestione dell'emergenza..... pag. 22
- Continuità amministrativa dell'ente in emergenza..... pag. 27

Capitolo tre: Validità del piano

- Validità ed efficienza del pianopag. 29
- Prescrizioni ed iter di approvazionepag. 30

Bibliografia

- Allegato a) Quadro sinottico delle procedure
- Allegato b) Elenco dei Comuni interessati da industrie classificate a rischio di incidente rilevante

Scopo e obiettivi delle direttive

I presenti "indirizzi per la pianificazione comunale di protezione civile" hanno lo scopo di fornire, ai comuni veneti, i criteri di massima per la realizzazione dei piani comunali con particolare riferimento alla gestione delle fasi di emergenza successive ad un evento calamitoso.

L'estrema varietà del territorio regionale (57% pianura e ambiti lagunari, 14% collina - fascia pedemontana, 29% montagna), il fittissimo reticolo idrografico, le numerose aree soggette a rischio sismico, determinano una Regione soggetta a numerosi rischi naturali ed antropici. Pertanto sviluppare linee guida generali in un ambito, come quello veneto, con problematiche estremamente complesse, tipologie di rischio numerose, realtà locali estremamente variabili (basti pensare alla presenza di Comuni con 250.000 abitanti come Verona e Comuni con 250 abitanti come Lastebasse -Vi) risulta essere quanto mai illogico, ben poco applicabile e sicuramente privo di ogni validità.

Da qui la necessità di indirizzare le presenti direttive specificatamente alla gestione di situazioni di crisi causate da un evento, al fine di dotare le Amministrazioni comunali di uno strumento operativo da utilizzare ogniqualvolta si verifichi, all'interno del territorio comunale, una qualunque emergenza. Esistono, in letteratura, numerosi testi sulla redazione del piano comunale; pertanto il principale obiettivo delle presenti linee guida non è tanto quella di illustrare le parti relative alla stesura di un piano comunale di protezione civile (lasciando così il Comune libero di scegliere il tipo e le modalità di realizzazione), quanto quella di uniformare i linguaggi e le procedure con il livello provinciale e regionale all'interno del complesso ed articolato *Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile*.

Infatti, con il presente lavoro si prospetta l'insieme delle attività coordinate e delle azioni da adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, al fine di garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Durante un evento calamitoso (alluvione, terremoto, frana, ecc..) poter gestire le diverse fasi di un'emergenza attraverso procedure univoche tra gli enti e soprattutto utilizzando il medesimo linguaggio tra gli organi preposti, risulta essere una condizione indispensabile per fronteggiare gli eventi con coordinazione, in tempi brevi e con risposte immediate.

Tuttavia risulta evidente che alla base di tale pianificazione debba necessariamente esserci uno studio attento ed approfondito sulle tipologie di rischio e, di conseguenza, sui potenziali scenari calamitosi presenti nel territorio. Le caratteristiche di un evento calamitoso costituiscono lo "scenario" dello stesso e sono, spesso, l'involuppo di una serie di eventi storicamente noti e quantificabili applicato su una realtà antropica e infrastrutturale presente o programmata (comunque dinamica).

A tal proposito giova precisare che il piano comunale di protezione civile rappresenta un sistema articolato di procedure, di organizzazione, di risorse e di scambio di informazioni; pertanto, per offrire sufficienti garanzie di efficacia, la sua realizzazione potrebbe comportare un impegno finanziario (v. il capitolo relativo all'Ufficio Comunale).

Pertanto il piano dovrà rispondere alle seguenti domande:

- Quali eventi calamitosi (naturali e antropici) possono interessare il territorio comunale;
- Quante persone e quali strutture e servizi saranno coinvolti e/o danneggiati;
- Quali sono le risorse a disposizione dell'Ente;

- Quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti degli eventi, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;
- Quali sono le persone responsabili nei vari livelli di comando per la gestione delle emergenze e quale attività devono svolgere (attori e azioni dell'emergenza).

Considerato che il rischio presente in un territorio può fare riferimento a diverse tipologie di evento (alluvioni, frane, terremoti), il *piano comunale* dovrà prevedere uno o più "scenari di rischio", a cui possono corrispondere diverse tipologie di intervento. Pertanto, lo schema proposto rappresenterà lo strumento di lavoro che andrà tarato su diverse situazioni verosimili, determinate sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio al momento della stesura del piano stesso, perciò aggiornabile ed integrabile non solo in relazione alle nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari, ma anche in riferimento alle risorse umane e ai mezzi a disposizione, o ancora qualora si disponga di nuovi e/o ulteriori sistemi di monitoraggio e preannuncio per la popolazione.

Tuttavia nella pianificazione di emergenza non è ipotizzabile prevedere tutto: occorre essere consapevoli del fatto che sarà sempre possibile, in ogni emergenza, dover affrontare qualcosa di non previsto. Pertanto occorre la massima elasticità e, al tempo stesso, la capacità di creare i presupposti affinché anche in casi imprevedibili vi siano le migliori condizioni di successo¹.

Le linee guida forniscono quindi alle Amministrazioni Comunali un modello operativo ed organizzativo sulla base del quale saranno gestite le situazioni di crisi provocate da eventi calamitosi: naturali ed antropici, prevedibili ed imprevedibili.

Si raccomanda pertanto, nell'utilizzo delle presenti indicazioni e pur nella necessità e opportunità di adottare le stesse alle singole fattispecie comunali, di attenersi alle direttive sulle "*procedure in emergenza*" in quanto rappresentano il "linguaggio di lavoro" comune tra più istituzioni².

¹ *Basti pensare ad un Comune attraversato da un corso d'acqua soggetto a rischio idraulico nonché classificato a rischio sismico in base alla normativa vigente. Sulla base di studi storici sul corso d'acqua e in relazione alle analisi relative la vulnerabilità del territorio interessato dalla potenziale esondazione, si potrà stimare lo scenario possibile e valutare il modello di intervento e le misure necessarie al fine di salvaguardare la popolazione e le strutture ubicate nelle aree individuate come aree a rischio idraulico. Altresì, relativamente al rischio sismico, essendo un rischio imprevedibile, sarà opportuno dotare l'Amministrazione comunale di tutti quegli strumenti necessari e quella preparazione idonea a far fronte a eventi di natura imprevedibile (sistema di allertamento per la popolazione, individuazione di edifici ed aree sicure, ecc..).*

² *La stesura del presente documento vuole essere di semplice comprensione, nel rispetto delle diverse caratteristiche e problematiche del territorio e in attuazione delle direttive nazionali di pianificazione di settore. Al fine di uniformare i linguaggi e coordinare le procedure di emergenza, tali direttive sono state elaborate sulla base dei criteri di pianificazione proposti dalle Strutture centrali preposte alla gestione delle attività di protezione civile, nonché riprendendo e sviluppando quanto già predisposto per gli EE.LL. con le Direttive per i Piani Urgenti di Emergenza (D.G.R. 2754 del 8/9/00 pubblicata nel BUR 10/10/2000) destinati ai territori dei Comuni del Veneto considerati a rischio idraulico ed idrogeologico molto elevato, ai sensi della L.267/98 nonché con le linee guida per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza (D.G.R. 144 del 1/02/02 in attuazione del D.Lgs. 112/98 e L.R. 11/01).*

Ruolo e funzioni del Sindaco e del Comune nella normativa vigente

Troppo spesso il ruolo e la figura del Sindaco vengono sottovalutati all'interno del sistema della protezione civile. Eppure la normativa vigente indica, al di là di ogni dubbio, come questa figura si collochi al centro del complesso ed articolato sistema della protezione civile italiana.

Quello del Sindaco è probabilmente il ruolo più delicato e fondamentale nel complesso ed articolato sistema dei soccorsi: un ruolo che discende dalle responsabilità che un pubblico amministratore assume nell'assorbire, ammortizzare o canalizzare nel modo giusto le tensioni, i bisogni, le aspettative delle persone assistite.

Se, in emergenza, il Sindaco fallisce nel suo compito di *trait d'union* fra i soccorritori e la popolazione colpita, l'attività di soccorso rischia seriamente l'insuccesso o, perlomeno, di intraprendere un cammino che fin dall'inizio partirà tutto in salita e sarà sempre caratterizzato da ritardi, polemiche e delusioni operative.

Ma, oltre a questo ruolo di "interprete" dell'emergenza, il Sindaco ha precisi doveri che gli discendono direttamente dalla carica che riveste e dalle leggi che ne inquadrano le competenze. A tal proposito giova precisare che, nell'accezione comune del termine, per *protezione civile* si intende "il concorso coordinato di più componenti e strutture operative di livello comunale, provinciale, regionale e centrale, per quanto di rispettiva competenza, volto ad assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso ed il superamento dell'emergenza".

Occorre prendere coscienza che fare protezione civile in un Comune non significa soltanto un tempestivo intervento a difesa dei propri cittadini in occasione di un'emergenza (quasi la protezione civile fosse una sorta di cassetta da aprirsi solo in caso di necessità rompendo il vetro come su un mezzo pubblico).

Per troppi anni molti amministratori hanno immaginato la protezione civile – comunale e non – all'opera soltanto durante la fase parossistica degli eventi, cioè in piena emergenza. La protezione civile è invece un servizio indispensabile da organizzare, a cura degli EE.LL., e da erogare giornalmente all'utenza, cioè ai cittadini contribuenti, senza soluzione di continuità e senza condizionamenti di tipo sociale, economico o sindacale.

A tal fine la fonte normativa nazionale relativa a quanto detto è da ricercare nelle seguenti norme:

- Il **Decreto Ministeriale 28 maggio 1993** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°145 del 23 giugno 1993) cita, tra i servizi indispensabili dei Comuni, "*il servizio di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica*". Tale decreto stabilisce che le attività connesse alle tematiche relative la protezione civile non è da intendersi come una serie di risposte del Comune all'emergenza, bensì l'istituzione e l'erogazione di un servizio continuativo e costante anche nel tempo ordinario, comprendente le diverse attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza stessa.
- La **Legge 24 febbraio 1992 n° 225** "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" all'art. 15 definisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco; precisamente definisce il Sindaco come Autorità comunale di protezione civile e sottolinea che ciascuna amministrazione locale ha facoltà di dotarsi di una struttura di protezione civile. Ciò andrebbe ritenuto più come una facoltà di scegliere il modo di

erogare il servizio (nel rispetto dell'autonomia comunale) che come facoltà di non provvedere a seconda dei gusti e delle singole esigenze locali. Tuttavia tale *querelle* è stata comunque definitivamente superata dalla ripartizione di competenze ed obblighi prevista dalla Legge Bassanini.

- Infatti all'art. 108 del **Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112** si dettagliano in modo inequivocabile le funzioni assegnate agli enti locali, tra quelle emerge soprattutto l'individuazione del Comune come luogo di attuazione delle attività di previsione, prevenzione e gestione degli interventi nonché compiti relativi l'adozione di provvedimenti di primo soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza, l'attivazione degli interventi urgenti, l'utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di protezione civile.
- Il **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267** "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" precisamente l'art. 54, comma 2 stabilisce che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo, ha la facoltà di "*adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica*".

Per quanto concerne il ruolo e le competenze del Sindaco per aspetti connessi le tematiche di protezione civile la Normativa regionale è da ricercare nelle seguenti norme:

- La **Legge Regionale 16 aprile 1998 n°17** al capo II, articolo 7 (Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984 n° 58 "*Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile* ") si dettagliano in modo inequivocabile le funzioni assegnate ai Comuni relative alla:
 - *Redazione di carte del territorio comunale, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziale e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;*
 - *Predisposizione dei piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;*
 - *Organizzazione dei propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché quelli di emergenza.*
- La **Legge Regionale 13 aprile 2001 n°11** al capo VIII, articolo 109 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112*" definisce precisi compiti al Comune, precisamente
 - *ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;*
 - *agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
 - *ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.*

Capitolo uno: Il territorio

Analisi del territorio comunale: individuazione degli areali di rischio

La conoscenza del territorio è il requisito essenziale per una corretta pianificazione di emergenza. Sulla base dello studio del territorio comunale sarà possibile determinare la presenza dei pericoli che in esso insistono. Pertanto, si dovrà analizzare il territorio comunale dal punto di vista fisico (paesaggio, assetto territoriale), geologico-geomorfologico (topografia, litologia, morfologia, uso del suolo), idrografico ed orografico (reticolo idrografico, carattere dei corsi d'acqua, andamento dell'alveo, portate massime), insediativo (numero residenti, persone non autosufficienti, flussi turistici), al fine di ottenere un quadro conoscitivo di riferimento preciso e completo.

Dopo aver descritto brevemente il territorio dal punto di vista fisico, si dovranno analizzare i potenziali rischi connessi ai pericoli. A tal fine è bene precisare che con il termine *rischio* si intende la combinazione tra la *pericolosità* - *P* (considerata come la probabilità di accadimento di un evento) e la *vulnerabilità* - *V* (intesa come il valore degli elementi in pericolo). Nella pagina seguente viene illustrata una rappresentazione esplicativa.

E' noto infatti che il primo passo nella redazione del Piano di Emergenza è costituito dalla individuazione dei rischi presenti nell'ambito del territorio comunale. Ciascun Comune dovrà ricercare e richiedere tutti gli studi e i documenti esistenti presso gli Enti che si occupano di pianificazione e di difesa del territorio: Regione, Provincia, Autorità di Bacino, Magistrato alle acque, Magistrato del Po, Università, ARPAV e AUSL relativamente al rischio industriale, Comune stesso, Comunità Montane, Enti gestori di invasi idroelettrici,... Relativamente al rischio idraulico ed idrogeologico, ad esempio, la scrivente struttura regionale negli ultimi anni, in collaborazione con le Autorità di Bacino nazionali, ha predisposto elaborati di notevole utilità ed importanza al fine della determinazione delle potenziali aree di rischio:

- il Primo Piano Straordinario delle aree a rischio idraulico, idrogeologico e valanghivo della Regione Veneto (in attuazione alla legge 3 agosto 1998 n° 267)
- i Piani stralcio di assetto idrogeologico (denominati PAI, in attuazione alla legge 18 maggio 1989 n° 183 e legge 11 dicembre 2000 n° 365)
- il costituendo progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi) che rappresenterà una banca dati aggiornata e completa relativa ai dissesti franosi nel territorio veneto.

Questi strumenti, seppur redatti in tempi molto ristretti imposti dalle normative di settore, rappresentano un contributo fondamentale per la identificazione delle zone esposte a pericolo e alla relativa valutazione del grado di rischio idraulico e idrogeologico. Tuttavia non sono da considerarsi esaustivi; dovranno altresì essere rivisitati, periodicamente aggiornati e completati da altri studi relativi la difesa e la tutela del suolo e redatti dai diversi enti competenti.

Vale la pena di ricordare che esiste anche una "soglia inferiore" del rischio da prendere in considerazione in questa sede. Ci si riferisce a quelle situazioni di disagio che, per modesta entità, estensione o durata, possono essere agevolmente fronteggiate facendo ricorso agli ordinari interventi tecnici svolti degli enti normalmente competenti e per ciò preposti. Si ricorda a tale proposito che una classica definizione di Protezione Civile dice che "un intervento di Protezione Civile vede la partecipazione coordinata e sinergica di più componenti del Sistema".

Una volta inquadrato il territorio in esame, saranno definiti i principali rischi presenti nel territorio. Si tratta di ipotizzare i possibili effetti attesi che le diverse situazioni di pericolo potrebbero causare sul territorio e sulla popolazione. Saranno individuate le aree potenzialmente interessate ed i danni che presumibilmente potrebbe subire la collettività.

Come detto, il rischio è la combinazione tra la probabilità di accadimento di un determinato evento calamitoso (*pericolosità*) e il valore esposto dell'area soggetta a pericolo (*vulnerabilità*).


$$R = P \times V$$

R: Rischio

P Pericolosità: probabilità di accadimento dell'evento calamitoso;

V Vulnerabilità: valore degli elementi a rischio (persone, edifici, strade, infrastrutture)

Valutazione del Rischio



Attraverso il censimento e la descrizione degli elementi ricadenti nella zona di dissesto, si arriverà a stimare le conseguenze di un determinato evento (il *rischio*).

Tuttavia tale descrizione può avere una sua validità solo per apprezzare in termini qualitativi il fenomeno in quanto ogni tentativo di fornire una quantificazione numerica del livello di rischio apparirebbe quanto mai velleitario e privo di significato reale.

La descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture attesi in conseguenza del verificarsi di un fenomeno calamitoso rappresentano lo "scenario di rischio".

Sulla base delle analisi ottenute mediante la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza dei pericoli presenti sul territorio e tenuto conto della distribuzione della popolazione delle strutture e dei servizi, sarà possibile ottenere una stima ed una descrizione dei potenziali scenari di rischio.

Il fulcro di qualunque *Piano di emergenza*³ è l'individuazione dei possibili scenari di rischio. Il livello di dettaglio richiesto nella descrizione degli scenari a livello comunale sarà senz'altro maggiore rispetto a quello contenuto nel Piano provinciale, con il quale dovrà coordinarsi.

Oltre all'individuazione degli scenari più catastrofici, sarà opportuno descrivere gli scenari medi per ciascuna tipologia di rischio, coinvolgente solo alcuni settori del tessuto socio-territoriale. D'altra parte la gestione di situazioni molto localizzate è possibile solo in presenza di una struttura di monitoraggio e di preannuncio adeguata ed in grado di evidenziare con precisione il possibile sviluppo dei fenomeni. Pertanto, ciascuna Amministrazione dovrà verificare la presenza, sul territorio comunale, di reti di monitoraggio, individuarne gli Enti gestori, al fine di poter seguire l'evoluzione dei fenomeni e predisporre le attivazioni delle procedure per la gestione delle fasi di crisi. Altresì ciascun Ente locale dovrà organizzare squadre di tecnici che, in situazioni di emergenza, provvedano al controllo a vista del territorio per l'osservazione dei fenomeni precursori.

Per i fenomeni noti e quantificabili lo scenario medio dovrà essere descritto con precisione. A titolo di esempio, relativamente al rischio idraulico, l'analisi si dovrà basare su modelli matematici esistenti (modelli idraulici) individuando come aree a rischio quelle aree delimitate come zone soggette ad allagamenti.

Per i fenomeni non quantificabili, scarsamente noti o imprevedibili, il termine di riferimento sarà quello degli eventi pregressi (qualora esistenti), considerati anche alla luce delle modificazioni in positivo (opere realizzate per ridurre il livello di rischio) ed in negativo (opere di urbanizzazione, antropizzazione, ecc.) subite dal territorio, che potrebbero ridurre o ampliare le conseguenze di un evento catastrofico. L'analisi degli eventi pregressi risulta fondamentale per l'individuazione di quelle aree, strade ed infrastrutture che possono andare in crisi in caso di evento.

³ *Giova specificare che il "Piano di Emergenza di Protezione Civile" (PdE) individua le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione per affrontare e fronteggiare un evento calamitoso, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento della fase acuta della crisi.*

Le caratteristiche dell'evento che sono a base del piano costituiscono lo "scenario di rischio" dello stesso e sono, spesso, l'involuppo di una serie di eventi storicamente noti e quantificabili, applicato su una realtà antropica e infrastrutturale presente o programmata.

Considerazioni sul rischio chimico industriale

Nonostante non sia compito delle presenti direttive approfondire le tematiche connesse al rischio chimico-industriale e non essendo, tale rischio, diffuso sull'intero territorio regionale bensì delimitato ad alcuni ambiti, giova tuttavia sottolineare alcune precisazioni in materia.

Come noto, se da una lato lo sviluppo tecnologico migliora la qualità della vita dall'altro provoca rischi più o meno gravi per la salute e l'ambiente.

Per quanto riguarda il rischio industriale la classificazione delle tipologie di rischio può essere effettuata a partire dal tipo di attività o di impianto considerato.

In base alla normativa di settore - D.P.R. 175/88 (legge Seveso) e D. Lgs. 334/99 (c.d. "Seveso 2"), sono state individuate le industrie che, nel territorio regionale, sono considerate pericolose, in grado cioè di provocare incidenti più o meno rilevanti per la popolazione e l'ambiente. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), sta procedendo al censimento di tutte le industrie considerate pericolose e, secondo stime in corso di accertamento, nell'intero territorio regionale risultano essere superiori a 100 (nella tabella sono riportate le industrie della Regione Veneto, suddivise per territorio provinciale e comprese nelle tre classi di pericolo di cui all'art. 5 comma 3 (industrie soggette a relazione), art. 6 (industrie soggette a notifica) e art. 8 (industrie soggette al rapporto di sicurezza) del D. Lgs. 334/99:

Provincia	Numero industrie a rischio (D. Lgs. 334/99)	Numero industrie a rischio molto elevato (art. 8 D. Lgs. 334/99)
BELLUNO	4	/
PADOVA	17	2
ROVIGO	8	2
TREVISO	9	1
VENEZIA	38	24
VICENZA	23	8
VERONA	18	6
totale	117	43

Nell'allegato *b*) del presente piano, sono elencati i Comuni nel cui territorio sono presenti industrie classificate a rischio di incidente rilevante. A tal proposito l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) sta aggiornando i dati di cui sopra e, a tutt'oggi (gennaio 2003), ha già predisposto un Sistema Informativo Territoriale (GIS) per i tre territori provinciali su cui si concentrano il maggior numero di industrie a rischio (precisamente per le province di Venezia, Vicenza, Padova); entro l'anno corrente l'Agenzia regionale conta di estendere il progetto informatico alle restanti province venete. Per la valutazione del rischio industriale, ed in particolare per gli stabilimenti in cui sono trattate sostanze pericolose soggette a relazione, notifica o rapporto di sicurezza, la normativa vigente prescrive al Prefetto, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, l'obbligo di predisporre i Piani di Emergenza Esterno (PEE) allo stabilimento interessato e ne condizioni l'attuazione (art. 20 D. Lgs. n°

334/99, c.d. "Seveso 2"). In materia di rischio industriale la competenza pianificatoria, **limitatamente agli stabilimenti soggetti a rapporto di sicurezza**, è propria del Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali (art. 20).

Ove si riscontrasse la presenza di tali industrie, ovvero di altre attività produttive non soggette dalle normative a precisi obblighi ma comunque pericolose per la popolazione e l'ambiente, il Comune, di concerto con la Provincia, dovrà farsi promotore di iniziative e programmi di informazione al fine di sviluppare la cultura della conoscenza dei rischi e sensibilizzare l'opinione pubblica (come sottolineato anche dalle *Linee Guida Regionali per la predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza di protezione civile*, approvati dalla Giunta Regionale con *dgr n. 144 del 1/02/2002*).

Giova a tal fine precisare che la risposta al diritto-bisogno dei cittadini di conoscere le fonti di rischio industriale in tutti gli aspetti è stata sancita con la Legge n° 137/1997 che obbliga il Sindaco dei Comuni, ove sono ubicati gli impianti a rischio, a divulgare e diffondere le notizie sulla potenziale fonte di rischio e sulle principali norme e comportamenti da seguire in caso di evento.

A tal fine dovranno essere studiati opuscoli, locandine, manifesti, spot radiofonici e televisivi attraverso i quali saranno diffuse le informazione e le principali norme comportamentali da tenere in caso di incidente chimico-industriale. Dovranno altresì, essere sviluppate in sede preventiva alcune tecniche di informazione, da fornire alla popolazione in caso di incidente, che siano quanto più possibile rapide, capillari e univoche, e che non si limitino alle semplici segnalazioni acustiche (sirene) peraltro a tutt'oggi in uso. A tal fine si dovranno prendere in considerazione gli:

- ◆ organi di informazione locale (radio, TV);
- ◆ automezzi con altoparlanti (mezzi della Polizia Municipale);
- ◆ pannelli informativi luminosi simili a quelli autostradali da collocare in punti strategici delle zone considerate a rischio.

L'informazione da dare attraverso tali mezzi dovrà essere estremamente immediata e sintetica essenzialmente relativa a :

- ◆ portata dell'evento;
- ◆ andamento dell'evento;
- ◆ precauzioni comportamentali;
- ◆ cessato allarme.

Pertanto, sarà compito di ciascuna Amministrazione Comunale verificare, anche in collaborazione con i competenti Dipartimenti provinciali dell'ARPAV (Servizi Territoriali), la presenza di industrie o attività in grado di provocare danni all'ambiente, al territorio ed alla popolazione all'interno dell'ambito comunale.

"Il connubio tra la consapevolezza del rischio e il grado di accettabilità dello stesso, porta a comportamenti "coscienti" da parte della popolazione esposta".

Le risorse disponibili

Ai fini della riuscita della risposta di Protezione Civile in caso di evento calamitoso, è fondamentale:

- un'ampia conoscenza delle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale e la loro pronta disponibilità;
- il razionale impiego del volontariato;
- l'individuazione di aree di emergenza all'interno o all'esterno del territorio comunale;
- una buona capacità organizzativa (questo ultimo punto sarà ampiamente sviluppato nel capitolo relativo agli "Indirizzi di gestione dell'emergenza").

Fermo restando la facoltà di ciascun Ente di avere magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali idonei a fronteggiare le emergenze più frequenti nel territorio di competenza, per il principio di ottimizzazione delle risorse e della spesa pubblica, il Comune può stipulare convenzioni con ditte cosiddette "di somma urgenza" per la pronta fornitura, in caso di emergenza, di mezzi speciali quali autospurghi, ruspe, bobcat e altre macchine per movimento terra, e materiali e attrezzi quali sacchetti di sabbia, pale, ecc.. A tal fine si rende opportuno che ciascuna Amministrazione precostituisca forme di convenzioni con ditte specifiche e personale specializzato al fine di affidare, in tempi rapidi e in particolari situazioni di emergenza, incarichi di varia natura e poter disporre, così, di personale specializzato (tecnici, manovratori, gruisti) a cui fare riferimento.

Il Volontariato

Il volontariato specializzato in attività di protezione civile, costituisce uno degli elementi cardine del Sistema di protezione civile, sia a livello nazionale che locale.

A tale proposito la Regione, riconoscendo e valorizzando la specifica funzione sociale del volontariato nelle attività di protezione civile, ha costituito con la recente L.R. 17/98, un apposito "Albo dei Gruppi volontari di Protezione Civile" al fine di individuare le Organizzazioni che presentano determinati requisiti di qualità (struttura organizzativa, affidabilità, esperienza, capacità logistica, dotazione, ecc..).

Solo tali gruppi, censiti su base provinciale, potranno far parte a pieno titolo del Sistema comunale di Protezione Civile ed avvalersi di finanziamenti destinati ad implementare le proprie capacità operative. Spetta a ciascuna Provincia assicurare il coordinamento e l'organizzazione dei gruppi. Analoghe forme di convenzione e/o protocolli d'intesa (come quelli visti nel capitolo precedente e relativi all'uso delle risorse) potranno essere considerate nei confronti delle associazioni di volontariato formalmente ed istituzionalmente riconosciute come gruppi comunali di Protezione Civile, al fine di assicurare l'efficienza delle squadre ed ottimizzare tempi e risorse in particolari situazioni di emergenza. La recente Legge regionale 11/2001 (art.106, comma d) ha ribadito l'importanza e il ruolo del personale aderente alle Associazioni di Volontariato iscritte nell'Albo regionale. Tale personale "chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme

concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa". Recentemente il citato DPR 613 è stato modificato dal nuovo DPR n° 194 del 8 febbraio 2001 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile". Sulla base del nuovo DPR le associazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale potranno usufruire di contributi finalizzati al potenziamento delle proprie risorse (materiali e mezzi) (artt.2 e 3) nonché ai benefici finanziari di cui agli artt.9 e 10.

Vale la pena precisare che se da un lato il ruolo del volontariato sta assumendo sempre più risalto nelle attività connesse alla protezione civile, dall'altro è necessario che tra organizzazioni di volontariato locali e Amministrazione comunale sia sempre chiaro il ruolo di ciascuno e che a coordinare e gestire le eventuali operazioni di soccorso sia sempre e comunque il Sindaco o il Funzionario comunale indicato quale referente dal Sindaco stesso.

Individuazione delle aree di emergenza

Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in casi di emergenza saranno destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al superamento dell'emergenza. Tali aree vengono distinte in tre differenti tipologie:

1. aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la *prima assistenza alla popolazione* nei primi istanti successivi all'evento calamitoso oppure successivi alla segnalazione della fase di allertamento.
2. aree di ricovero: luoghi e spazi in grado di accogliere strutture ricettive per garantire *assistenza e ricovero* a coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione;
3. aree di ammassamento: centri di raccolta di uomini e mezzi necessari alle *operazioni di soccorso* alla popolazione;

Ciascun Comune deve individuare, all'interno del proprio ambito territoriale, aree polifunzionali da destinare anche per scopi di protezione civile: più precisamente si dovranno individuare spazi per le aree di attesa e di ricovero in numero adeguato alla popolazione; qualora il Comune ospita anche la sede del Centro Operativo Misto (struttura operative definite da progetti finalizzati come ad esempio il progetto *VIGILPRO*, oppure in relazione ai nuovi piani provinciali di emergenza), allora l'Amministrazione comunale dovrà individuare l'area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse in cui confluiranno gli aiuti destinati al Comune stesso ed ai Comuni afferenti al C.O.M..

Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, deve essere rappresentata su cartografia in scala 1:10.000 (su supporto cartaceo e su cartografia digitale) utilizzando la simbologia tematica proposta a livello nazionale.

Si accenna brevemente, nella pagina seguente, alle caratteristiche di tali aree.

Aree di attesa della popolazione

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili o di crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e segnalato (in verde) sulla cartografia.

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero.

Aree di ricovero della popolazione

Le aree di ricovero della popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone (circa 6.000 m² servizi campali compresi). Possono essere considerati come luoghi di ricovero anche alberghi, ostelli, e luoghi in cui saranno alloggiati e/o allestiti i primi "moduli" abitativi. Saranno aree e/o luoghi non soggetti a rischio (di inondazione, di frane, di crolli, ecc.), ubicati, possibilmente nelle vicinanze di risorse idriche, con allacci per l'energia elettrica e lo smaltimento delle acque reflue. Il percorso migliore per raggiungere tali aree e le aree stesse saranno riportate (in rosso) sulla cartografia.

Aree di ammassamento soccorritori e risorse

Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e devono avere dimensioni sufficienti (intorno a 6.000 m²), per accogliere un campo base. Si dovranno individuare aree non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, ecc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue. Tali aree, segnalate (in giallo) sulla cartografia assieme al percorso migliore per accedervi, dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Le aree di ammassamento dotate di attrezzature ed impianti di interesse pubblico potranno essere destinate per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive, etc.

La suddetta polifunzionalità delle aree può costituire requisito preferenziale per l'assegnazione di eventuali stanziamenti regionali o per l'accesso ai fondi comunitari disponibili per tali scopi.

Realizzazione di cartografie tematiche

Per la determinazione della entità dei danni, della perdita sociale ed economica che il territorio in esame potrebbe subire a causa di un evento, nonché della localizzazione delle aree sicure e del piano di evacuazione, è opportuno considerare le seguenti cartografie.

Le scale di rappresentazione cartografica di seguito indicate sono, di norma, da considerarsi "minime".

- Inquadramento generale del territorio
(*limiti amministrativi, viabilità stradale, ferroviaria, reti di servizio*) scala 1:25.000
- Individuazione dei rischi
(*delimitazione area a rischio, ecc..*) scala 1:10.000
- Interventi in atto o previsti scala 1:10.000
- Determinazione delle conseguenze attese
(*individuazione edifici a rischio: infrastrutture, ospedali, scuole, edifici,*) scala 1:10.000
- Individuazione di edifici sicuri ed aree di emergenza
(*scuole, ospedali, campi sportivi, parcheggi, aree sicure*) scala 1:10.000
- Piano di evacuazione per le aree a rischio scala 1:5.000

Particolare attenzione dovrà essere riservata a quei luoghi nei quali risiedono e lavorano le persone non autosufficienti. Pur nel rispetto della privacy, dovranno essere individuati i luoghi nei quali tali soggetti, a causa di specifiche patologie, necessitano di assistenza e soccorso particolari specie durante il verificarsi di un evento calamitoso. (Si pensi solamente alle difficoltà legate ad un'evacuazione improvvisa di un edificio a causa di improvvisi crolli per un sisma o per cause alluvionali, nel quale risiedono persone non autosufficienti: in carrozzella, deambulanti, ecc..). A tal fine, sarà sufficiente realizzare semplici cartografie con la individuazione dei luoghi nei quali sono presenti tali soggetti ed aggiornare i relativi elenchi anche su appositi allegati tecnici svincolati e separati dal piano comunale redatto sulla base delle presenti linee guida.

Capitolo due: Indirizzi di gestione dell'emergenza

Ufficio comunale di protezione civile

Alla luce di quanto già detto, sarebbe veramente improvvido quell'Amministratore comunale che non si preoccupasse di dotarsi di una idonea struttura comunale di Protezione Civile (ovvero di integrarsi in una struttura intercomunale, in grado di fornire garanzie di affidabilità ed efficienza); tale struttura rappresenta un tassello elementare e indispensabile del "Sistema regionale veneto di Protezione Civile".

E' bene precisare come "l'ufficio comunale di protezione civile" non deve essere concepito come una struttura occasionale da improvvisare di volta in volta al sorgere di un'emergenza, bensì come un organo stabile e continuativo all'interno dell'Amministrazione comunale, specificatamente individuato nell'organigramma comunale, ovvero integrato a livello intercomunale preposto a svolgere quotidianamente funzioni di protezione civile, con compiti delineati e con capacità di coordinamento e di integrazione nei confronti delle altre strutture di livello comunale che possono essere interessate alle problematiche di Protezione Civile.

A tal fine appare comunque necessario un collegamento diretto con la figura del Sindaco, al fine di assumere la massima funzione di coordinamento.

Non è tuttavia compito delle presenti direttive indirizzare le Amministrazioni locali verso l'una o l'altra scelta; sta nella piena autonomia dell'Ente Locale valutare la struttura più idonea e funzionale che, sulla base dei singoli organigrammi e delle risorse a disposizione, sarà preposta allo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione e pianificazione dai rischi.

Pertanto, ciascuna Amministrazione (specialmente quelle più piccole) dovrà valutare l'opportunità di stipulare accordi e/o intese con i Comuni limitrofi in modo da ottimizzare le risorse e la spesa pubblica al fine di predisporre piani intercomunali di protezione civile sulla base dei presenti indirizzi.

Le principali attività quotidiane dell'ufficio comunale di protezione civile si possono così sintetizzare

- rilevazione e mappature dei rischi presenti nel territorio comunale;
- sorveglianza dei bollettini meteo e accertamento delle segnalazioni di pericolo;
- coordinamento tra le componenti del *Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile*: distaccamenti VV.F., Provincia, A.R.P.A.V., Regione;
- verifica e funzionalità delle procedure di emergenza;
- promozione ed organizzazione di attività finalizzate a formare nella popolazione la consapevolezza delle problematiche connesse la protezione civile (rischi presenti e comportamenti da tenere in caso di evento, ecc.);
- collaborazione tra i vari servizi comunali (territorio, ambiente, anagrafe, ecc...).

Il Piano di emergenza, come detto, è un sistema articolato di procedure, di organizzazione, di risorse e di scambio di informazioni. Pertanto, potrebbe richiedere un impegno finanziario, anche se non rilevante. In questo caso il Comune dovrà istituire appositi capitoli di bilancio sufficientemente adeguati per sostenere:

- a) Le attività quotidiane di protezione civile (arredi ed altre attrezzature per l'ufficio comunale di Protezione Civile, strumenti di monitoraggio, attrezzatura informatica, adeguamento delle risorse, fabbisogni di formazione, strumenti informativi);

b) Le emergenze (servizio di reperibilità, acquisto di materiale di pronto uso, spese impreviste, fondo di riserva).

Ciò si ritiene indispensabile al fine di poter fronteggiare situazioni di emergenza improvvise anche "sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa" (art.106, comma d L.R. 11/2001).

Organizzazione e responsabilità operative in emergenza (attori e azioni dell'emergenza ↔ funzioni di supporto)

Assegnare e definire le responsabilità e i compiti, ai vari livelli di comando, rappresenta una condizione indispensabile al fine di garantire una corretta gestione delle emergenze. Il "modello", che viene schematizzato di seguito, vuole definire e delineare il complesso delle procedure per ottimizzare il costante scambio di informazioni tra il sistema, centrale e periferico, di Protezione Civile al fine di consentire l'utilizzo razionale delle risorse con il coordinamento di tutti gli organi, le strutture ed i centri operativi dislocati sul territorio.

Le recenti tragiche calamità (il sisma Umbria-Marche settembre '97, l'emergenza frane in Campania maggio '98, terremoto in Molise ottobre '02) hanno evidenziato la necessità di suddividere i compiti e le responsabilità al fine di gestire al meglio le situazioni di emergenza, per ottimizzare le esigenze e razionalizzare le risorse a disposizione.

Per far ciò viene introdotto un elemento fondamentale: le **Funzioni di Supporto**, desunte dalla c.d. "Direttiva Augustus" ovvero una sorta di organizzazione dei servizi d'emergenza differenziati a seconda dei settori operativi ben distinti, ognuno dei quali con propri responsabili, con specifiche competenze e responsabilità.

A tal fine, in caso di calamità, il Centro Operativo Comunale deve consentire l'attivazione di un sistema di lavoro articolato per "funzioni" specifiche con un referente per ciascuna delle funzioni attivate. Si tratta di un modello "tarato" in occasioni di emergenze di livello nazionale, che si propone di individuare preventivamente e con chiarezza le persone da coinvolgere, le risorse necessarie e le azioni da compiere, per coordinare con efficacia e tempestività la risposta di protezione civile in emergenza.

In ambito comunale potranno essere previste 10 Funzioni di supporto insediate nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Per ciascuna Funzione saranno individuati l'organo responsabile, le attività di competenza (da compiere sia in tempi "di pace", sia in emergenza) ed uno o più referenti interni o esterni all'Amministrazione comunale ai quali affidare specifiche mansioni. Ad essi è demandato il compito di organizzare preventivamente le risorse e le procedure e pianificare gli interventi da attuare in emergenza.

Risulta evidente, tuttavia, che le Funzioni di supporto da attuare ed attivare in caso di evento non saranno necessariamente 10: dovranno essere altresì attivate in maniera flessibile, in relazione alla gravità dell'emergenza e alle circostanze correlate all'evento (♦).

♦ Per approfondire i contenuti delle singole funzioni, si rimanda all'analisi della pubblicazione del Dipartimento della Protezione Civile denominata Metodo Augustus (DPC Informa n° 12 – maggio/giugno 1997) scaricabile dal sito ufficiale del Dipartimento: protezionecivile.it

Sarà compito di ciascun referente di funzione aggiornare costantemente le risorse a disposizione relative alle rispettive funzioni di supporto, onde garantire la disponibilità delle stesse in termini di materiali, mezzi e persone.

A puro titolo di esempio il referente della *Funzione 2* "Sanità ed Assistenza sociale e veterinaria" avrà il compito di censire le strutture ricettive ospedaliere (ospedali, case di cura, cliniche, laboratori), verificarne la effettiva disponibilità in caso di emergenza, aggiornare l'elenco del personale medico e paramedico disponibile, aggiornare l'elenco delle persone non autosufficienti, dei portatori di gravi handicap, ecc..

Nella tabella di seguito sono descritte 10 Funzioni di supporto con l'indicazione, di massima, del personale che potrebbe rivestire il ruolo di referente di funzione (secondo l'impostazione del citato *Metodo Augustus*).

<i>Organizzazione in Funzioni di supporto</i>				
Tipo Funzione	Compiti/ Soggetti	Referente	Residenza	Recapiti
1) Tecnica e di pianificazione	<i>aggiornamento scenari di rischio, interpretazione dati delle reti di monitoraggio</i>	Tecnico com.le Personale dell'ente		Tel Uff. Tel casa Cell.
2) Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria	<i>censimento strutture sanitarie, elenco personale a disposizione</i>	Medico, referente A.USSL, CRI, volontario		Tel Uff. Tel casa Cell.
4) Volontariato	<i>squadre specialistiche, formazione e informazione alla popolaz. esercitazioni</i>	Volontariato		Tel Uff. Tel casa Cell.
5) Risorse (in termini di mezzi e materiali)	<i>materiali, mezzi e persone a disposizione (dipendenti ed esterni)</i>	Tecnico com.le Volontario		Tel Uff. Tel casa Cell.
7) Telecomunicazioni	<i>referenti gestori telefonia fissa-mobile e radio (radioamatori)</i>	Referente ente gestore e/o radioamatore		Tel Uff. Tel casa Cell.
8) Servizi Essenziali	<i>referenti di ogni servizio (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, ecc.)</i>	Tecnico com.le Referente az. Municipale		Tel Uff. Tel casa Cell.
9) Censimento danni	<i>individuazione sedi strategiche ed aree sicure schede di censimento</i>	Tecnico com.le Personale di az. municipalizzate		Tel Uff. Tel casa Cell.
10) Strutture operative locali e viabilità	<i>Coordinamento fra le varie strutture, realizzazione piano di evacuazione</i>	<i>Referente di VVF., Carabinieri, Polizia Municipale</i>		Tel Uff. Tel casa Cell.
13) Assistenza alla popolazione	<i>Individuazione strutture ricettive, assistenza alla popolazione</i>	Assistente sociale		Tel Uff. Tel casa Cell.
15) Gestione Amministrativa	<i>organizzazione, gestione e aggiornamento degli atti amministrativi emessi in emergenza per garantire la continuità amministrativa</i>	Funzionario am. competente in gestione risorse, procedure, atti complessi		Tel Uff. Tel casa Cell.

Occorre peraltro precisare che la numerazione (non ordinata) delle **Funzioni di supporto** risponde ad una logica di uniformità di linguaggio con quanto già predisposto per le linee guida regionali per la realizzazione dei piani provinciali di emergenza. Pertanto l'elenco non

seguirà l'ordine numerico crescente (come sarebbe logico) da 1 a 10 bensì sarà fatto tenendo conto della corrispondenza con le funzioni di supporto del livello provinciale.

Attraverso la individuazione di persone (attori e/o referenti) e di azioni che gli organi di protezione civile devono compiere, sarà possibile impostare una pianificazione "in tempi di pace" tale da ottenere un'immediata, coordinata ed efficace risposta alle prime richieste di intervento "in tempi di emergenza".

Giova precisare, tuttavia, che alcune funzioni possono essere accorpate e fare riferimento ad un singolo referente: ciò specialmente nei Comuni piccoli dotati di risorse e personale limitate. A puro titolo di esempio, di seguito sarà semplificato un esempio di accorpamento di funzioni di supporto.

Referente: medico, responsabile AUSL, assistente sociale, ecc..

FUNZIONE 2	Sanità, Assistenza sociale e veterinaria
FUNZIONE 13	Assistenza alla popolazione

Referente: responsabile di volontariato, radioamatore, tecnico comunale, ecc..

FUNZIONE 4	Volontariato
FUNZIONE 5	Risorse
FUNZIONE 7	Telecomunicazioni

Referente: responsabile ufficio tecnico comunale, ecc..

FUNZIONE 1	Tecnica e di pianificazione
FUNZIONE 8	Servizi essenziali
FUNZIONE 9	Censimento danni


Il provvedimento amministrativo attraverso il quale il Sindaco individua e nomina i responsabili delle funzioni di supporto è il Decreto Sindacale.

In situazioni di crisi l'organizzazione dell'ente comunale subisce inevitabilmente mutamenti e trasformazioni. A tal fine è opportuno che ciascun Comune predisponga una struttura logistico-organizzativa articolata su due livelli distinti ma "comunicanti" a capo dei quali c'è il Sindaco, il quale, in virtù dei poteri che detiene (Autorità di Protezione Civile ed Ufficiale di Governo), li istituisce, li coordina e ne definisce gli indirizzi.

In particolare accanto a una **Unità Operativa** con compiti di conduzione e gestione dell'emergenza "in continuo" opererà, con compiti di indirizzo e programmazione un secondo **Organo di indirizzo** costituito secondo lo schema della pagina seguente.

STRUTTURA COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

SINDACO



<u>ORGANO DI INDIRIZZO (regia)</u>	<u>UNITA' OPERATIVA</u>
Presieduto dal Sindaco è l'organo di programmazione, pianificazione ed indirizzo	Il Sindaco ne stabilisce l'attivazione e ne coordina le attività attraverso un referente da lui nominato
<u>Possibile formulazione "standard"</u>	<u>Possibile formulazione "standard"</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Sindaco (lo presiede) • Assessore delegato • Responsabile U.T. • Comandante Pol. Municipale • Responsabile gruppo comunale di P.C. • Responsabili delle funzioni di coordinamento • Altri soggetti che il Sindaco ritiene opportuno 	<ul style="list-style-type: none"> • Referente (Assessore delegato, ovvero:) Dirigente (tecnico) in qualità di responsabile • Istruttore direttivo tecnico • Uno o più collaboratori • Volontari • Militari e/o obiettori di coscienza • Tecnici, Municipalizzate, AUSSL, ecc..
Compiti: attività di studio e programmazione, proposte ed iniziative di studio e di approfondimento costante attività di consulenza al Sindaco <u>In emergenza:</u> <ul style="list-style-type: none"> • i membri del comitato svolgeranno le funzioni attribuite dal piano • alcuni membri affiancheranno il Sindaco 	Compiti: gestione e manutenzione Centro Operativo Comunale raccolta e aggiornamento dati e scenari <u>In emergenza:</u> <ul style="list-style-type: none"> • si struttura in funzioni di supporto • attiva il piano • aggiorna lo scenario

Il Centro Operativo Comunale (con i due organi così definiti), non necessariamente sarà all'interno del Comune; potrebbe ipotizzarsi in una sede distaccata o presso il Comando dei Vigili Urbani o in qualunque altro edificio idoneo ad ospitare le sale. Tuttavia l'edificio dovrebbe soddisfare almeno alcune esigenze minime di funzionalità:

- strutture antisismiche, realizzate secondo le normative vigenti
- non vulnerabili rispetto ai rischi (fuori da siti allagabili, lontano da versanti instabili,..)
- superficie complessiva in grado di ospitare: una sala per riunioni 80/100 mq; 3-4 ambienti per le funzioni di supporto; una sala per le relazioni con il pubblico; una sala per le Telecomunicazioni; servizi igienici e, possibilmente, zone di riposo e ristoro.

Tali strutture devono essere dotate, possibilmente, di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi di soccorso e quant'altro occorra in situazione di

emergenza. Va verificata l'ipotesi di indicare una o più sedi alternative qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato risultasse non idoneo.

Il successo di una operazione di protezione civile dipende principalmente da:

- una direzione unitaria, da parte del Sindaco, delle operazioni di emergenza che si esplica attraverso il coordinamento tra le diverse componenti del *Sistema Regionale di Protezione Civile*;
- un costante scambio di informazioni;
- un utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili (e potenzialmente a disposizione) e della reperibilità degli uomini e dei mezzi idonei a fronteggiare le situazioni di crisi.

A tal proposito risulta ragionevole ipotizzare forme di avvallimento, di convenzionamento o di collaborazione interistituzionale – anche attraverso forme concordate e prestabilite con le organizzazioni del volontariato – che consentano al Comune di organizzarsi con sistemi di reperibilità di persone al fine di assicurare l'immediata attivazione via telefono/radio nonché la presenza fisica nel Centro Operativo Comunale entro un termine temporale ragionevolmente ristretto. Tuttavia, in nessun caso, il servizio di reperibilità dovrà essere retto dal solo personale volontario. (A tal fine sarà opportuno riferirsi alle seguenti normative: D.M. 28 maggio 1993; D. Lgs. 29/1993, artt.3 e 17; D.Lgs. 77/1995, art.27; D. Lgs. 112/98, art. 108; D. Lgs. 267/2000, CCNL e Contratti Decentrati).

Da ciò, risulta evidente che, le attività della struttura comunale di protezione civile saranno finalizzate alla predisposizione degli strumenti, alla preparazione del personale nonché al fine di uniformare le procedure ed evitare così ritardi e disfunzioni, assai frequenti in pianificazioni improvvisate.

Procedure di gestione dell'emergenza

Le procedure per la gestione di un evento calamitoso definiscono, attraverso l'articolazione in fasi successive di allerta crescente nei confronti di un'emergenza che evolve, una serie di azioni di intervento per l'immediata ed efficace gestione della crisi.

Pertanto, quello che si propone in questo elaborato, è quello di fornire una traccia organizzativa in base alla quale assegnare le diverse responsabilità, nei vari stadi dell'emergenza, al fine di avere una pronta risposta in termini di protezione civile e poter fronteggiare così le diverse situazioni di crisi.

Ciò premesso, il modello di intervento che si propone di seguito, deve essere opportunamente "adeguato" e "tarato" in relazione alle diverse tipologie di evento, ai potenziali scenari calamitosi, alle capacità organizzative dell'Ente e alle dinamiche delle singole realtà locali.

In base alla Legge 225/92 art. 2 si possono distinguere tre tipologie di eventi:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Per ciascuna di queste tipologie è prevista la responsabilità del coordinamento: per gli eventi di tipo **a)** esso è affidato al Sindaco mentre per gli eventi di tipo **b)** il coordinamento viene svolto a livello provinciale o regionale, mentre per gli eventi di tipo **c)** sarà il Dipartimento della Protezione Civile a gestire gli eventi.

Ciò detto, risulta evidente che nessuna emergenza rispetta i confini amministrativi pertanto, lo scopo delle presenti direttive è quello di fornire all'Amministrazione comunale uno strumento che si inserisce pienamente nel più complesso ed articolato Sistema regionale veneto di Protezione Civile.

Al verificarsi di situazioni di emergenza sarà il livello amministrativo locale, competente per territorio, che dovrà fronteggiare per primo la situazione di crisi secondo le dimensioni territoriali dell'evento e le capacità organizzative dell'ente. Se l'emergenza dovesse investire un territorio più vasto di quello comunale, o sia necessario l'impegno di risorse esterne che il singolo comune non dispone, il coordinamento sarà assicurato dal Centro di Coordinamento sovracomunale denominato Centro Operativo Misto (struttura di supporto per i Sindaci, definita dai Piani Provinciali di emergenza) il cui coordinamento spetta alla Provincia o alla Comunità Montana (se esiste). Qualora, infine, l'emergenza dovesse assumere dimensioni maggiori, scatterà il *Piano di Emergenza Regionale* e la gestione della crisi sarà fatta direttamente dalla sala operativa regionale.

Ovviamente, il presente modello male si applica a quegli eventi imprevedibili (terremoti, incendi boschivi, ecc..) e/o improvvisi (incidenti di industrie a rischio di incidente rilevante), per i quali non è possibile definire delle soglie di allarme crescente. La gestione di un evento imprevedibile e/o improvviso coinvolgerà immediatamente tutti gli organi e gli enti del sistema di protezione civile (struttura comunale, distacco dei VV.FF., Forze dell'ordine, Provincia, Prefettura, Regione, associazioni di volontariato, ecc..). (Fase di Allarme – Emergenza del quadro sinottico – *allegato a*).

Qualora, invece, un determinato evento prevedibile evolva in tempi non improvvisi, si dovranno prestabilire determinate fasi (e quindi procedure) da adottare progressivamente con la gravità e l'evoluzione dell'evento stesso. Relativamente a tali eventi, le procedure di attivazione stabiliscono l'organizzazione preventiva della risposta del Sistema Regionale di Protezione Civile. Tale evoluzione sarà suddivisa in tre livelli di allerta (fase di ***attenzione***, ***preallarme*** e ***allarme***) al fine di delineare l'insieme delle azioni di protezione civile da attuare per fronteggiare un evento in corso.

Attraverso l'individuazione di persone (attori e/o referenti) e di azioni che le stesse e le strutture di protezione civile devono compiere, sarà possibile impostare una pianificazione "in tempi di pace" tale da ottenere un'immediata, coordinata ed efficace risposta alle prime richieste di intervento "in tempi di emergenza". Durante il periodo ordinario ciascun Comune, nella persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o di un'altra figura individuata all'interno dell'Amministrazione comunale (d'ora in avanti denominata referente), provvede alla normale attività di sorveglianza, all'attento controllo degli avvisi meteo, all'aggiornamento costante di tutte le risorse disponibili, ecc...

La ***Fase di Attenzione*** scatta normalmente quando si verificano una o più delle ipotesi sotto elencate

- al Comune giunge una segnalazione generale di pericolo;
- viene diramato, ad esempio, il bollettino di condizioni meteorologiche avverse;
- al Comune arriva, a mezzo telefono e/o fax, una segnalazione di pericolo da parte delle strutture preposte (Provincia, Regione, Prefettura, Comuni limitrofi, ecc.);
- giungono richieste di assistenza e/o supporto da parte di Enti limitrofi in difficoltà;
- al raggiungimento di livelli di guardia dei corsi d'acqua;
- in qualunque altra circostanza con la quale viene ravvisato un pericolo.

La segnalazione, arrivata in Comune, deve essere attentamente valutata: in considerazione della gravità della segnalazione, tenuto conto dell'intensità e della durata della precipitazione (nel caso di emergenza meteo) e, soprattutto, sulla base delle possibili conseguenze che l'evento potrebbe provocare sul territorio (conseguenze deducibili attraverso la conoscenza della realtà dinamica del territorio comunale, dall'analisi della vulnerabilità del territorio, dalle condizioni del territorio comunale prima dell'evento, ecc..), il *referente comunale* valuta la situazione e

- verifica l'attendibilità della segnalazione
- organizza il sopralluogo con personale comunale, se lo ritiene opportuno;
- (in caso di emergenza meteo contatta l'A.R.P.A.V. di Teolo 049/9998128)
- avvisa il Sindaco, se lo ritiene opportuno;

Qualora, a seguito delle analisi fatte e delle considerazioni maturate, la situazione è fronteggiabile con mezzi a disposizione del Comune il referente gestisce il ripristino delle normali situazioni.

Se, invece, il referente comunale, valutata la situazione, riscontra realmente il potenziale pericolo oppure qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni meteo, oppure se la situazione per diversi motivi facesse presumere un'evoluzione non più fronteggiabile con le risorse a disposizione del Comune, il referente avvisa il Sindaco (qualora non l'avesse già allertato) e, insieme, dichiarano il passaggio alla **Fase di Preallarme**

Il Sindaco

ATTIVA il Centro Operativo Comunale di protezione civile (COC), presieduto da lui stesso e composto da un suo referente, dai tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale, dai Comandanti delle Forze dell'ordine, dal comandante dei VV.F., dal Responsabile del Volontariato, ed imposta la pianificazione di emergenza sulla base delle *"Funzioni di supporto"* dell'approccio metodologico denominato *"Metodo Augustus"*

GARANTISCE la sua reperibilità, anche fuori dall'orario di ufficio, nonché la reperibilità di un suo referente e di altri soggetti che lui stesso ritiene opportuno

VERIFICA la gravità e l'evoluzione del fenomeno inviando una squadra comunale o un gruppo di volontari, con telefonini e apparecchi radio, nella zona per un sopralluogo al fine di accertare la reale entità del dissesto, stabilire le prime necessità e riferire in tempo reale l'unità tecnica comunale

CONTROLLA l'evoluzione del fenomeno, intensificando i collegamenti sia radio sia telefonici con il Centro Regionale di meteorologia (Teolo 049/9998128 – ufficio meteo,

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In questo caso, la direzione operativa degli interventi può essere assunta direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con la sala operativa della Provincia e il Centro di Coordinamento regionale di Emergenza (Co.R.Em.).

Al verificarsi di tali situazioni di crisi oppure al prefigurarsi di un evento suscettibile di valutazione nell'ambito delle competenze di protezione civile tutte le strutture e gli organi del Sistema regionale veneto di Protezione Civile sono attivati. Si darà, così attuazione a quanto pianificato a livello di pianificazione comunale e provinciale di protezione civile per quanto di rispettiva competenza, con il concorso coordinato delle componenti e delle strutture presenti sul territorio al fine di garantire l'ottimale coordinamento e la massima assistenza e sicurezza alla popolazione.

Con la dichiarazione di cessata emergenza, sono ripristinate le competenze ordinarie degli EE.LL., dell'Ente Regionale e delle Amministrazioni dello Stato interessate all'attività di ripristino, per il definitivo ritorno alle normali condizioni di vita. (Nell'allegato *a* viene rappresentato il quadro sinottico delle procedure di gestione dell'emergenza).

Continuità amministrativa dell'Ente in emergenza

Per facilitare l'operatività e assicurare la continuità funzionale dell'Ente locale durante le situazioni di crisi dovranno essere elaborate semplici schede di gestione d'emergenza focalizzando l'attenzione su quelle voci che necessariamente devono essere tenute sotto controllo fin dai primi momenti dell'emergenza, al fine di poter gestire efficacemente i mezzi e le risorse disponibili. A tale scopo risulterà fondamentale l'archiviazione informatizzata di tali schede preposte per le singole funzioni di supporto in collegamento col *Diario degli avvenimenti* ed il *Protocollo di emergenza* dal quale attingono le relative informazioni.

In linea di massima le informazioni che dovranno essere gestite possono così riassumersi:

- l'evoluzione e l'aggiornamento dei danni verificati sul territorio;
- la gestione di tutti i centri costituiti in emergenza;
- la gestione e dislocazione delle forze operative di emergenza;
- la gestione del magazzino e la distribuzione dei mezzi e dei materiali sul territorio;
- la gestione delle aree e delle strutture adibite al ricovero ed assistenza dei sinistrati.

A puro titolo di esempio si rappresentano, nelle tabelle di seguito, alcuni esempi di "schede tipo" di gestione dell'emergenza*.

Protocollo di emergenza

Protocollo/data	Oggetto	Mittente	Destinatario	Assegn. funzione	Fascicolo	Precedente nota protocollo/data

Diario avvenimenti

Data	Ora	Fonte	Assegn. funzione	Data	Ora	Provvedimenti

* Le Schede di gestione dell'emergenza sono tratte dal libro "La Protezione civile nelle realtà locali " Organizzazione comunale e Modello operativo di intervento (Maggioli Editore) maggio 2000.

SISTEMA COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
SCHEMA DELLE ATTIVITÀ

↳ Perimetrazione e aggiornamento delle aree a potenziale pericolo
(mappe di rischio e scenari)

↳ Individuazione delle aree di emergenza

↳ Istituzione (formale e funzionale) della Struttura Comunale di emergenza di
Protezione Civile

↳ Costituzione del Centro Operativo Comunale adeguatamente fornito di strumentazione
presso il Comune e/o altra sede ritenuta idonea

↳ Individuazione dei responsabili delle funzioni di supporto

↳ Istituzione dei due Organi Operativi

} Organo di Indirizzo
Unità Operativa

↳ Istituzione del servizio di reperibilità

↳ Eventuale valutazione delle soglie di allertamento per la popolazione

↳ Individuazione modalità e mezzi di informazione per la popolazione
(mezzi mobili, manifesti, altro, ecc..)

Capitolo tre: Validità ed efficienza del Piano

L'aggiornamento periodico del *Piano* è necessario per consentire la gestione di situazioni di emergenza con efficacia ed immediatezza, tenuto conto dell'evoluzione dinamica dell'assetto del territorio. Il *Piano* pertanto dovrà essere concepito come uno strumento dinamico e aggiornabile in conseguenza dei cambiamenti che il sistema territoriale, sociale e organizzativo subisce. A tal fine, per essere utilizzato al meglio nelle condizioni di crisi, necessita di verifiche e aggiornamenti periodici. Il processo di aggiornamento del *Piano* può essere inquadrato secondo uno schema organizzativo ciclico, finalizzato ad affinare e perfezionare di continuo l'efficacia degli interventi in caso di emergenza. Pertanto l'aggiornamento dovrà essere fatto attraverso:

- ◆ La stesura di procedure standard: Il capitolo relativo alle "Procedure di gestione dell'emergenza" si prefigge di individuare **attori** da coinvolgere e **azioni** "standard" da compiere per fronteggiare situazioni di emergenza;
- ◆ Le esercitazioni: Attività necessarie per "testare" e "tarare" il *Piano* e permettere, a tutte le strutture operative facenti parte del sistema di protezione civile di dare risposte concrete e immediate secondo quanto previsto e pianificato nel piano;
- ◆ L'Applicazione: Tenuto conto del fatto che la molteplicità degli scenari non permette di prevedere in anticipo i potenziali danni, il momento in cui il Piano viene realmente messo alla prova è quando viene applicato nella realtà. Solo allora si avrà un riscontro oggettivo della efficacia del piano e potranno essere effettuati correzioni, miglioramenti ed integrazioni.

In conseguenza di quanto sopra, la durata del piano risulta essere illimitata, visto che non può essere stabilita una durata predeterminata. Tuttavia, per essere efficace e operativo, il *Piano* deve **obbligatoriamente e periodicamente essere aggiornato** ogni qualvolta si verificano mutamenti nell'assetto territoriale provinciale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, enti coinvolti, ecc..).

In ogni caso è necessaria una verifica semestrale, in cui ciascuna Amministrazione accerti ed attesti la validità e l'efficacia delle procedure nonché il fatto che non siano subentrate variazioni di rilievo nell'assetto del territorio.

Tra gli aspetti da curare particolarmente nella fase di predisposizione del *Piano Comunale di Protezione Civile* vi sono i supporti informatici. In particolare dovrà essere curata la parte cartografica, tramite l'utilizzo dei GIS (Sistemi Informativi Territoriali), che consentono di associare ad un database alfanumerico una cartografia tecnica al fine di ottenere un efficiente accesso ai dati anche in situazioni di emergenza, oltre alla stampa della cartografia necessaria, senza "appesantire" il *Piano* con innumerevoli elaborati cartacei allegati. Viceversa le informazioni potranno essere raggruppate e divise in "livelli informativi" che verranno di volta in volta visualizzati o nascosti; in questo modo ci si potrà limitare alla realizzazione della sola cartografia di sintesi, rinviando la stampa di cartografie di dettaglio al sorgere di specifiche esigenze. Inoltre sarà opportuno prevedere un processo di aggiornamento costante dei database, in modo che le informazioni territoriali siano sempre corrette e attuali. Esistono in commercio numerosi software per la gestione di piani di protezione civile e gestioni di situazioni di emergenze. Si tratta di prodotti che uniscono database più o meno relazionali a sistemi GIS per tradurre i dati su cartografie tematiche. Alcuni di questi software riprendono schemi procedurali noti o tratti dal c.d. "*Metodo Augustus*" per indirizzare l'operatore su una procedura prefissata. La ormai

notevole diffusione di software specifici in materia di protezione civile consentono di scegliere il prodotto che meglio si adatta alle caratteristiche ed alle criticità dei vari *Piani*. Infine, occorre precisare che in nessun caso l'adozione di questi programmi informatici è da ritenersi obbligatoria. Infatti, il supporto informatico è solo uno strumento e non il fine delle attività di pianificazione. Possono, quindi, essere sufficienti semplici database e programmi di visualizzazione cartografica, oltre che di connessione telefonica. Tuttavia, a prescindere dalla tipologia di software che ciascuna Amministrazione riterrà opportuno utilizzare, restano validi i tre livelli di allerta così come descritti nel capitolo relativo alle "Procedure di gestione dell'emergenza" e rappresentati nel *Quadro sinottico*.

Prescrizioni

Il *Piano comunale di protezione civile* ha lo scopo di individuare i principali rischi presenti all'interno del territorio considerato e di stabilire le procedure per una rapida ed efficiente gestione dell'emergenza. Relativamente alla individuazione dei potenziali areali di rischio (aree esondabili, aree instabili, aree limitrofe a industrie a rischio...), ciascuna Amministrazione comunale determinerà gli indirizzi e le indicazioni relative all'assetto e allo sviluppo territoriale. In base all'art. 109, comma 2 della L.R.11/01 "*Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale*."

Non solo ma, al fine di verificare le indicazioni di cui sopra e accertare così la compatibilità e la congruenza tra i diversi strumenti di pianificazione territoriale e di emergenza, tali prescrizioni saranno approvate dal Comitato Provinciale di Protezione Civile.

La Giunta Regionale con l'approvazione delle presenti direttive regionali intende governare al meglio e in stretto e costante raccordo con gli EE. LL., le problematiche legate alla difesa e alla salvaguardia del territorio e alle più generiche attività connesse alla protezione civile. Si verrà a sviluppare in tal modo, il Sistema regionale di protezione civile attraverso il collegamento reale e sinergico tra le diverse componenti del Sistema di Protezione Civile.

Iter di approvazione

La Giunta Regionale, con proprio atto e previa consultazione con gli organi provinciali preposti, approva le presenti linee guida regionali al fine di coordinare le attività connesse alla difesa e salvaguardia del territorio e alle più generiche problematiche legate alla protezione civile (previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza). Tuttavia, lo sviluppo e la redazione del *Piano* spetta a ciascun Comune e l'approvazione dello stesso sarà fatta dall'organo competente (Consiglio Comunale). Una volta approvato, il *Piano* dovrà essere sottoposto al Comitato Provinciale di Protezione Civile per la verifica di congruenza con gli altri strumenti di pianificazione esistenti. Solo dopo la validazione, da parte del Comitato Provinciale di Protezione Civile, il *Piano* diventerà definitivamente operativo.

BIBLIOGRAFIA

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – *“Pianificazione di emergenza: individuazione di aree per l’ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza”*. Circolare n° 2404/065/emer del 12 giugno 1996.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – *“Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per Protezione Civile”* . II Edizione Dicembre 1996.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – DPC Informa (periodico informativo del Dipartimento di Protezione Civile): n° 12 Direttiva denominata *“Metodo Augustus”* maggio-giugno 1997.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – *“Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza” Rischio idrogeologico marzo 2000*.
- F. Santoriello, M. Giordano, L. Madeo, S. Pasquini, I. Postiglione: *“La protezione civile nelle realtà locali ”* Organizzazione comunale e modello operativo di intervento. Maggioli Editore 2000.
- Regione del Veneto - Giunta regionale - Segreteria regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici: Delibera di Giunta regionale 2754 del 8/9/00 pubblicata nel BUR 10/10/2000 *“Direttive regionali per la pianificazione di emergenza”*.
- Regione del Veneto - Giunta regionale - Segreteria regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici: Delibera di Giunta regionale 144 del 04/02/2002 *“Linee guida regionali per la predisposizione del Piano Provinciale di emergenza”*.



REGIONE DEL VENETO


Giunta Regionale

Segreteria Regionale all' Ambiente e Lavori Pubblici
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Allegato a)



LINEE GUIDA REGIONALI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA MODELLO DI INTERVENTO A SCALA COMUNALE – QUADRO SINOTTICO



Ente e/o Struttura	NUMERI UTILI		Referente
	Telefono	Fax	
A.R.P.A. Regionale			
Genio Civile			
VV. Fuoco			
Protezione Civile Regione Veneto			
Provincia			
Prefettura			
Comunità Montana			
Consorzio Bonifica			
Polizia Municipale			
Carabinieri			
Questura			
Pronto Soccorso			
Guardia Medica			
Croce Rossa			
Gruppo Volontariato			
Gestori dei Servizi			
Enel			
Telefonia			
Gas			
Acquedotto			
Rifiuti			
Altro			

FASE DI ATTENZIONE

FASE DI PREALLARME

FASE DI ALLARME - EMERGENZA

Elenco Comuni interessati da industrie classificate a rischio di incidente rilevante					
			Obblighi delle aziende *		
Comune	Nome Azienda	Prov.	Art. 5 c. 3	Art. 6	Art. 8
Lozzo di Cadore	G.T.S. S.r.l.	BL	Sì	No	No
Quero	Magis S.r.l.	BL	Sì	No	No
Agordo	Luxottica S.p.A.	BL	Sì	No	No
Ponte nelle Alpi	Beyfin S.p.A. - div. Alpigas	BL	No	Sì	No
Masi	Atriplex S.r.l.	PD	Sì	Sì	No
Abano Terme	Fidia S.p.A.	PD	Sì	No	No
Padova	Sol S.p.A.	PD	Sì	No	No
Campodarsego	Nord Italia Resine	PD	No	Sì	Sì
S. Giustina in Colle	Autosped S.r.l.	PD	No	Sì	Sì
Padova	Geremia S.r.l.	PD	No	Sì	No
Selvazzano	PUL.MET. S.r.l.	PD	No	Sì	No
Casalserugo	Metalcleaning S.p.A.	PD	No	Sì	No
Padova	Air Liquide Italia Produzione S.r.l.	PD	No	Sì	No
Albignasego	Liquigas S.p.A.	PD	No	Sì	No
Padova	VIS Farmaceutici S.p.A.	PD	No	Sì	No
Padova	Petrolvilla & Bortolotti	PD	No	Sì	No
Borgoricco	I.C.V. S.p.A.	PD	No	Sì	No
Correzzola	Clodiagas S.r.l.	PD	No	Sì	No
Albignasego	Braghetta S.r.l.	PD	No	Sì	No
Padova	Boldrin Giorgio S.r.l.	PD	No	Sì	No
Selvazzano	Liquigas S.p.A.	PD	No	No	Sì
Ceregnano	Bassano Grimeca S.p.A.	RO	Sì	No	No
Pontecchio Polesine	Titolchimica	RO	Sì	No	No
Arquà Polesine	I.RO.P.	RO	No	Sì	Sì
Arquà Polesine	Martarello S.r.l.	RO	No	Sì	No
Adria	Ajinomoto Bioitalia S.p.A.	RO	No	Sì	No
Porto Tolle	Enel Produzione	RO	No	Sì	No
Porto Viro	Edison Gas	RO	No	No	Sì
Melara	Parente A.&C.	RO	No	Sì	No
Vittorio Veneto	Lanificio Policarpo S.p.A.	TV	Sì	No	No
Vittorio Veneto	Ecoglobal S.p.A.	TV	Sì	No	No
Crespano del Grappa	Morex S.p.A.	TV	Sì	No	No
Loria	Italmanubri S.p.A.	TV	Sì	No	No
Cimadolmo	CDM S.n.C.	TV	No	Sì	Sì
Pieve di Soligo	Gruppo Distribuzione Petroli S.r.l.	TV	No	Sì	No
Ponzano Veneto	Siad GasTecnici	TV	No	Sì	No
Villorba	Chemetall	TV	No	Sì	No
Cessalto	Fies	TV	Sì	No	No
Musile di Piave	TecnoChimital s.a.s.	VE	Sì	No	No
Mira	Brenta Gas S.r.l.	VE	No	Sì	Sì
Pramaggiore	Ever S.r.l.	VE	No	Sì	Sì

Elenco Comuni interessati da industrie classificate a rischio di incidente rilevante

		Obblighi delle aziende *			
Comune	Nome Azienda	Prov.	Art. 5 c. 3	Art. 6	Art. 8
Venezia Marghera	Ausimont S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	Atofina Italia S.r.l.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	Ambiente S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	Enichem S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	I.C.B. S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	EVC (Italia)	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	AgipPetroli S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	AgipGas S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	3V CPM	VE	No	Sì	Sì
Concordia Sagittaria	AgipGas	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	IES S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	Decal S.p.A.	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	PetroVen	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	Montefibre	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	Marghera Butadiene	VE	No	Sì	Sì
Venezia Marghera	Simar	VE	No	No	Sì
Venezia Marghera	Pyros S.r.l.	VE	No	Sì	No
Noventa di Piave	Poletto Aldo Industria Chimica S.r.l.	VE	No	Sì	No
Venezia Favaro	AgipPetroli	VE	No	Sì	No
Venezia Marghera	Alcoa Italia S.p.A.	VE	No	Sì	No
Martellago	Publigas S.r.l.	VE	No	Sì	No
Mira	Benckiser Italia S.p.A.	VE	No	Sì	No
Mirano	Trivengas S.r.l.	VE	No	Sì	No
Venezia Marghera	Eridania Cereol	VE	No	Sì	No
Venezia Mestre	Carbolio S.p.A.	VE	No	Sì	No
Venezia Marghera	Crion Produzioni Sapio S.r.l.ù	VE	No	Sì	No
Mira	Marchi Industriale	VE	No	Sì	No
Venezia Marghera	San Marco Petroli	VE	No	Sì	No
Venezia Marghera	Servizi Costieri	VE	No	Sì	No
Concordia Sagittaria	Kuen Falca S.r.l.	VE	No	Sì	No
S.Donà di Piave	Poletto Aldo Industria Chimica S.r.l.	VE	No	Sì	No
Venezia Marghera	Miotto Generale Petroli S.r.l.	VE	No	Sì	No
Venezia Marghera	Sapio S.r.l.	VE	No	Sì	No
San Donà di Piave	Liquigas S.p.A.	VE	No	Sì	No
Scorzè	Liquigas S.p.A.	VE	No	No	Sì
Montecchio Maggiore	Galeotto Pietro & figlio S.n.c.	VI	Sì	Sì	Sì
Rosà	Zincatura Piotto S.n.c.	VI	Sì	No	No
Rossano Veneto	F.Ili Tizian	VI	Sì	No	No
Rossano Veneto	Plastimec Galvanica S.r.l.	VI	Sì	No	No
Zugliano	ZETADI S.r.l.	VI	Sì	No	No
Romano D'Ezzelino	Solutia Italy S.r.l.	VI	Sì	No	No
Bassano del Grappa	Beyfin S.p.A. – div. SVEG	VI	No	Sì	Sì
Montecchio Maggiore	FIS S.p.A.	VI	No	Sì	Sì

Elenco Comuni interessati da industrie classificate a rischio di incidente rilevante					
			Obblighi delle aziende *		
Comune	Nome Azienda	Prov.	Art. 5 c. 3	Art. 6	Art. 8
Lonigo	Zambon Group S.p.A.	VI	No	Sì	Sì
Trissino	Mitenti	VI	No	Sì	Sì
Arzignano	Bomitali Luigi & Figli S.r.l.	VI	No	Sì	No
Torri di Quartesolo	Filippi Giuseppe S.r.l.	VI	No	Sì	No
Carrè	Clerprem S.p.A.	VI	No	Sì	No
Montecchio Maggiore	Zincatura Vicentina S.p.A.	VI	No	Sì	No
Vicenza	Sveco S.r.l.	VI	No	Sì	No
Vicenza	Petrolvilla & Bortolotti	VI	No	Sì	No
Vicenza	Cromoindustria Veneta	VI	No	Sì	No
Alonte	Loro F.lli S.p.A.	VI	No	Sì	No
Vicenza	Satef Huttens Albertus	VI	No	Sì	No
Altavilla Vicentina	FF.SS.	VI	No	No	Sì
Castelnuovo del Garda	Saima S.p.A.	VR	Sì	No	No
Ronco all'Adige	Zordan & C. S.A.S.	VR	No	Sì	Sì
S. Ambrogio Valpolicella	Areagas	VR	No	Sì	Sì
Villafranca di Verona	Publigas Verona S.p.A.	VR	No	Sì	Sì
Zevio	Turati Ovidio S.r.l.	VR	No	Sì	Sì
Minerbe					
Bovolone	Barca & C. s.a.s.	VR	No	Sì	No
Trevenzuolo	Air Liquide Italia S.r.l.	VR	No	Sì	No
Castelnuovo del Garda	Air Liquide Italia Produzione S.r.l.	VR	No	Sì	No
Verona	AGSM Verona S.p.A.	VR	No	Sì	No
S. Martino di Buonalbergo	Sol S.p.A.	VR	No	Sì	No
Valeggio sul Mincio	Italesplosivi S.p.A.	VR	No	Sì	No
Sommacampagna	Dalla Bernardina F.lli S.r.l.	VR	No	Sì	No
Verona	Liquigas S.p.A.	VR	No	Sì	No
Villafranca di Verona	Adami Prodotti Petroliferi S.r.l.	VR	No	Sì	No
Legnago	Gas Adige Legnago S.r.l.	VR	No	Sì	No

La tabella è aggiornata al febbraio 2003

* Classificazione ai sensi del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334